



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1765

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 14 comma 1 Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. Indirizzi generali per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario

Il giorno **07 Ottobre 2016** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

il Diritto allo studio in Trentino, di cui alla Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”*, è organizzato dall'Opera universitaria su incarico della Provincia. L'intervento più significativo riguarda l'attribuzione di borse di studio erogate in base a requisiti di merito e di condizione economica: la spesa attuale (a.a. 2015/2016) a carico del bilancio provinciale per tale intervento ammonta a circa 6 milioni di euro e ne beneficiano circa 3.280 studenti.

Il calcolo della condizione economica in Trentino viene ad oggi effettuato con il sistema ICEF (Indicatore della Condizione Economica Familiare), mentre a livello nazionale viene utilizzato il sistema ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente). I due sistemi di calcolo si differenziano sostanzialmente per il diverso "peso" attribuito agli elementi reddituali e patrimoniali che contribuiscono alla determinazione della condizione economica delle famiglie.

Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, volto a rivedere la normativa di principio in materia di diritto allo studio, contiene disposizioni che costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni. Tale decreto lascia l'esercizio delle competenze spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dei LEP.

Nelle more di emanazione del decreto ministeriale che fissa i livelli essenziali delle prestazioni, secondo la procedura di cui all'art. 7 co. 7 del decreto 68/2012, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca emana periodicamente un decreto dove vengono fissati gli intervalli di valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione patrimoniale Equivalente (ISPE) nonché l'importo minimo delle borse di studio. Questi tre elementi costituiscono LEP di cui la Provincia autonoma di Trento deve tener conto nelle proprie strategie politiche in materia di diritto allo studio.

Con D.M. 486 di data 14 luglio 2015 (aggiornato con il D.M. n. 174 di data 23 marzo 2016) il Ministero ha determinato l'intervallo dei valori ISEE e ISPE all'interno del quale ciascun ente erogatore delle borse di studio dovrà individuare la propria soglia che consente l'accesso alle medesime. Il decreto, fissa inoltre gli importi minimi delle borse di studio diversificate per tipologia di studente: fuori sede euro 5.118,36, pendolari euro 2.821,67, in sede in euro 1.929,22.

La Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”* in particolare l'art. 14 comma 1 testualmente recita: *“La Giunta provinciale stabilisce gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'istruzione superiore in provincia di Trento. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, programma gli interventi in armonia con le esigenze didattiche e con il carattere residenziale dell'università, sentiti i comuni interessati per quanto concerne gli interventi con incidenza urbanistica.”*

Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 comma 1 sopracitato, si intendono dettare all'Opera universitaria, gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, da applicarsi a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni fissati a livello nazionale, come di seguito riportati:

- a) adozione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e dell'indicatore della

situazione patrimoniale equivalente ISPE per la determinazione della situazione economica degli studenti, secondo le disposizioni contenute nel D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e nel Decreto interministeriale 7 novembre 2014;

- b) determinazione della soglia ISEE per l'accesso alle borse di studio non inferiore ad euro 20.000,00 ed ISPE pari ad euro 50.000,00;
- c) prevedere la borsa di studio per gli studenti pendolari, secondo la normativa nazionale di riferimento;
- d) determinare, nel rispetto dei limiti fissati nel D.M. 486 di data 14 luglio 2015, l'importo massimo delle borse per le tipologie di studente in sede, fuori sede e pendolare in un valore non inferiore all'importo massimo attualmente individuato;
- e) garantire l'assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti risultati idonei;
- f) mantenimento dei criteri per la valorizzazione del merito fino ad ora adottati dall'Opera universitaria;
- g) mantenimento per gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti il 2017/2018 delle agevolazioni acquisite (borse di studio e posti alloggio), se in regola con i criteri di merito, secondo il sistema basato sull'ICEF; le loro condizioni economiche non potranno essere nuovamente certificate fino al termine del ciclo di studi per i quali sono risultati beneficiari;
- h) obbligo di richiedere a tutti gli enti terzi, non rientranti nel diritto allo studio, una congrua remunerazione per l'utilizzo dei servizi abitativi;
- i) le borse di studio saranno erogate, ai sensi dell'art. 23 commi 1-3 della Lp 9/1991, anche agli studenti residenti in Trentino, iscritti in atenei fuori Provincia risultati idonei ma non beneficiari presso gli stessi, o all'estero se non percettori di altre provvidenze, entro le soglie ISEE e ISPE predeterminate.

L'Opera universitaria provvederà al rispetto degli indirizzi sopra dettati con le risorse finanziarie annualmente assegnate alla medesima e con le risorse introitate dall'applicazione della tassa per il diritto allo studio di cui alla Legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1.

Inoltre, in occasione della presentazione del bilancio 2017 – 2018, l'Opera universitaria dovrà presentare un piano di revisione delle politiche abitative che garantisca il soddisfacimento delle esigenze legate al diritto allo studio e la compatibilità finanziaria degli interventi anche attraverso la previsione della dismissione degli alloggi in affitto

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore*”;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- visto il D.p.c.m. 9 aprile 2001;

- visto il D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159;
- richiesti con nota prot. n. 519744 di data 5 ottobre 2016 i pareri obbligatori dei Servizi di Staff, ai sensi della D.G.P. 15 gennaio 2016, n. 6, rispettivamente al Dipartimento affari generali e al Servizio Pianificazione e controllo strategico;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, gli indirizzi generali, rivolti all'Opera universitaria di Trento, per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario da applicarsi a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni fissati a livello nazionale, come di seguito riportati:
 - a) adozione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente ISPE per la determinazione della situazione economica degli studenti, secondo le disposizioni contenute nel D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e nel Decreto interministeriale 7 novembre 2014;
 - b) determinazione della soglia ISEE per l'accesso alle borse di studio non inferiore ad euro 20.000,00 ed ISPE pari ad euro 50.000,00;
 - c) prevedere la borsa di studio per gli studenti pendolari, secondo la normativa nazionale di riferimento;
 - d) determinare, nel rispetto dei limiti fissati nel D.M. 486 di data 14 luglio 2015, l'importo massimo delle borse per le tipologie di studente in sede, fuori sede e pendolare in un valore non inferiore all'importo massimo attualmente individuato;
 - e) garantire l'assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti risultati idonei;
 - f) mantenimento dei criteri per la valorizzazione del merito fino ad ora adottati dall'Opera universitaria;
 - g) mantenimento per gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti il 2017/2018 delle agevolazioni acquisite (borse di studio e posti alloggio), se in regola con i criteri di merito, secondo il sistema basato sull'ICEF; le loro condizioni economiche non potranno essere nuovamente certificate fino al termine del ciclo di studi per i quali sono risultati beneficiari;
 - h) obbligo di richiedere a tutti gli enti terzi, non rientranti nel diritto allo studio, una congrua remunerazione per l'utilizzo dei servizi abitativi.
 - i) le borse di studio saranno erogate, ai sensi dell'art. 23 commi 1-3 della Lp 9/1991, anche agli studenti residenti in Trentino, iscritti in atenei fuori Provincia risultati idonei ma non beneficiari presso gli stessi, o all'estero se non percettori di altre provvidenze, entro le soglie ISEE e ISPE predeterminate.
2. di precisare che l'Opera universitaria provvederà al rispetto degli indirizzi sopra dettati con le risorse finanziarie annualmente assegnate alla medesima e con le risorse introitate dall'applicazione della tassa per il diritto allo studio di cui alla Legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1.
3. di precisare che l'Opera universitaria, in occasione della presentazione del bilancio 2017 – 2018, dovrà presentare un piano di revisione delle politiche abitative che garantisca il soddisfacimento

delle esigenze legate al diritto allo studio e la compatibilità finanziaria degli interventi anche attraverso la previsione della dismissione degli alloggi in affitto.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace